Trento, 28 febbraio 2023

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA**

**TRASPARENZA 2023-2025**

|  |  |
| --- | --- |
| **PREDISPOSIZIONE** | Predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nominato con atto n. 1 di data 19 gennaio 2023 dell’Ordine TSRM-PSTRP della Provincia Autonoma di Trento |
| **APPROVAZIONE** | Approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del ……………………….con atto n. …. di data …………………………. (ns. Prot. n. ……/2020) |

INDICE

[1. Premessa](#_Toc530916942) (pag. 3)

[2. Contesto evolutivo normativo: dalla Legge 190/2012 alla delibera ANAC (pag. 5](#_Toc530916943))

[3. Strategia di prevenzione: finalità, obiettivi, soggetti e ruoli (pag.11](#_Toc530916944))

[4. Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti (pag. 12](#_Toc530916945))

[5. Responsabile della prevenzione della corruzione (pag. 14](#_Toc530916946))

[6. Aree maggiormente a rischio corruzione (Pag.15](#_Toc530916947))

[7. Valutazione aree a rischio corruzione e strumenti di prevenzione del rischio (PAG. 17](#_Toc530916948))

[8. Formazione del personale e codicE di comportamento DEI DIPENDENTI (PAG. 21](#_Toc530916949))

[9. Rotazione degli incarichi ed ulteriori iniziative (pag. 22](#_Toc530916950))

[10. Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati (pag. 24](#_Toc530916951))

[11. Trasparenza (pag. 25](#_Toc530916952))

12 OIV E RASA (PAG 25)

[13. Accessocivico (pag. 26](#_Toc530916953))

[Allegato 1 (pag. 28](#_Toc530916954))

1. Premessa

L’Ordine TSRM-PSTRP della Provincia Autonoma di Trento (P.A.T.) è UN Enre Pubblico non Economico dotato di propria autonomia gestionale, con il controllo del Ministero della Salute e integrato a livello nazionale nella FNO TERM-PSTRP (Federazione degli Ordini TSRM-PSTRP). Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2023-2025 è elaborato nel rispetto del D.lgs.33/2013 come modificato e integrato dal D.lgs. 97/2016, del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) approvato con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, il quale ha individuato esplicite previsioni per gli Ordini Professionali.

Alfine di effettuare un inquadramento generale della natura giuridica dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, Della Riabilitazione e della Prevenzione della Provincia Autonoma di Trento (di seguito “Ordine”), atipico per molti aspetti rispetto alla definizione classica di Pubblica Amministrazione (PA), si osserva che l’Ordine è dotato di autonomia finanziaria, poiché riceve i mezzi di finanziamento direttamente dalla base associativa territoriale di cui è espressione e non è finanziato dallo Stato o da misure di Finanza Pubblica. L’autonomia finanziaria deriva dal dettato normativo in cui è stabilito che gli Ordini definiscono autonomamente le risorse economiche necessarie per il loro funzionamento e, di conseguenza, l’ammontare dei contributi da richiedere ai loro iscritti, proposto dal Consiglio Direttivo dell’Ordine ed approvato dall’assemblea degli Iscritti, viene versato direttamente all’Ordine; da essi viene decurtata la quota parte da destinare alla Federazione Nazionale degli Ordini TSRM-PSTRP. Questa quota parte viene invece discussa e approvata annualmente dal Consiglio Nazionale. Il contributo annuale che gli iscritti versano agli Ordini è pertanto composto da:

* una quota di competenza dell’Ordine, definito quale contributo annuale per l’iscrizione all’Albo e forma primaria di finanziamento dell’Ordine;
* una quota di competenza della Federazione nazionale degli Ordini TSRM-PSTRP.

Oltre a ciò, in base al D.L. 31 agosto 2013, n. 101[[1]](#footnote-2), gli Ordini ed i relativi Organismi nazionali non sono gravanti sulla Finanza Pubblica e si adeguano, con regolamenti propri e tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Va infine aggiunto che al secondo comma dell’art. 2 bis del D.lgs. 33/2013, come modificato ed integrato dal D.lgs. 97/2016, alla lettera a) viene specificato che la disciplina prevista per le PA si applica, in quanto compatibile, anche agli Ordini professionali sancendo in tal modo che gli Ordini non sono PA che è possibile ricomprendere tra quelle di cui all’art.1 comma 2 del D.lgs. 165/2001, proprio perché non soggetta a misure di Finanza Pubblica.

2. Contesto evolutivo normativo: dalla Legge 190/2012 alla delibera ANAC

Al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e l’illegalità nella PA è stata promulgata la Legge 6 novembre 2012, n. 190[[2]](#footnote-3). Tale legge è volta a rafforzare l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto al fenomeno della corruzione puntando ad uniformare l’ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione già ratificati dal nostro Paese[[3]](#footnote-4).

In base alla Legge 190/20122, le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione, a livello nazionale, derivavano dall’azione sinergica di tre soggetti:

1. il Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella PA, costituito con D.P.C.M. 16 gennaio 2013, che ha il compito di fornire indirizzi attraverso l’elaborazione delle linee guida;
2. il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;
3. la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche, la quale, in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, svolgeva funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercitava poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza.

A livello nazionale il sistema di prevenzione e contrasto della corruzione nella P.A. si articola nelle strategie individuate nel PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale. Il Piano è poi approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza (C.I.V.I.T.), oggi divenuta ANAC.

A livello territoriale, invece, la Legge 190/20122 prevede che ciascuna Amministrazione adotti il Piano di prevenzione Triennale, formulato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), nominato ai sensi dell’art. 1, comma 7, della stessa Legge ed approvato dall’organo di indirizzo politico.

L’ANAC, con apposita delibera[[4]](#footnote-5), ha esteso tali previsioni normative - l’obbligo della nomina del RPC, di predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC), del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI), del Codice di comportamento del dipendente pubblico, degli adempimenti agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013 e di rispetto dei divieti in tema di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013 - a tutti gli Ordini professionali.

A tal proposito, alcuni Consigli degli Ordini degli Avvocati hanno impugnato talune deliberazioni dell’ANAC che riconducevano gli Ordini professionali nell’alveo della applicabilità della normativa per la prevenzione della corruzione. Nel corso dell’anno 2015 il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, con sentenza n. 11391/2015 del 24 settembre 2015, ha respinto il ricorso in questione, confermando la piena applicabilità delle deliberazioni e delle disposizioni ANAC in materia di anticorruzione e trasparenza agli Ordini ed ai Collegi professionali.

Nell’anno 2016, con l’approvazione del D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97[[5]](#footnote-6), sono state introdotte numerose modifiche e/o integrazioni alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza. Tale decreto ha inoltre definito l’ambito soggettivo di applicazione comprendendo, tra i soggetti a cui applicare la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni anche, in quanto compatibile, agli enti pubblici economici e agli Ordini e Collegi professionali.

Tra le modifiche introdotte dal D.lgs. 97/2016, all’art.10 viene abrogato il PTTI, prima previsto al comma 1 del medesimo articolo contenuto nel D.lgs. 33/2013. Il nuovo comma 1 dell’art. 10 prevede che, all’interno del PTPC divenuto quindi PTPCT, sia inserita un’apposita sezione in cui l’Amministrazione indichi i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati previsti dalla normativa.

All’inizio dell’anno 2018 il TAR del Lazio ha dichiarato inammissibile il provvedimentodell’ANACdi cui alla determinazione n. 241 del 8 marzo 2017 nella partein cui viene espressamente stabilito che per gli Ordini professionali, sia nazionali che territoriali, sussiste l’obbligo di pubblicazionedei dati di cui all’art. 14[[6]](#footnote-7),relativamente agli incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati.

Il PTPCT dell’Ordine è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella Legge n. 190/20122 e nel PNA. I contenuti sono stati sviluppati in linea con le indicazioni contenute nel PNA, ove applicabili, e tenendo conto delle specificità organizzative e strutturali e della particolare natura delle attività istituzionali svolte dall’Ordine, il cui personale in servizio è tra i destinatari del PTPCT e, conseguentemente, dell’attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza(RPCT).

Il quadro normativo ha visto il susseguirsi di una serie di provvedimenti in materia di prevenzione della corruzione2,[[7]](#footnote-8),8, di trasparenza[[8]](#footnote-9) e di ciclo della performance[[9]](#footnote-10) facendo sorgere un’esigenza di coordinamento delle diverse disposizioni. In tal senso l’Ordine ha inteso elaborare un documento in grado di offrire coerenza tra gli ambiti sviluppati nel PTPCT, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi e gli indicatori, secondo criteri omogenei.

Il quadro normativo che segue - peraltro non esaustivo - definisce il complesso delle regole seguite nella stesura del PTPCT, differenziando tra disposizioni in materia di obblighi di prevenzione e repressione dei fenomeni corruttivi, indicati alla lettera a), e le disposizioni normative riguardanti i reati di corruzione, riportati alla lettera b).

1. **Disposizioni relative agli obblighi di prevenzione e repressione dei fenomeni corruttivi:**
* *D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165*: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
* *L. 6 novembre 2012, n. 190*: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
* *Circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1* riguardante la “Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
* *D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33,* in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
* *D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39*: “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
* *D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62*, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
* *D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni convertito nella Legge 30 ottobre 2013, n. 125”;
* *D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97*, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
* *Determinazione ANAC del 3 agosto 2016, n. 831*, per l’approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
* *Determinazione ANAC del 3 agosto 2016, n. 833*, recante “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”;
* *Delibera ANAC del 28 dicembre 2016, n. 1310*, in materia di Prima linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2106 come modificato dal D.lgs. 97/16;
* *Determinazione ANAC del 28 dicembre 2016, n. 1309*, “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.lgs. 33/2013 ai sensi dell'art. 5- bis, comma 6, del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
* *Determinazione ANAC del 08 marzo 2017, n. 241*, “Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del D.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del D.lgs. 97/2016”;
1. **Disposizioni normative riguardanti i reati di corruzione:**
* Art. 314 c.p. Peculato;
* Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui;
* Art. 317 c.p. Concussione;
* Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione;
* Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
* Art. 319 c.p. ter. Corruzione in atti giudiziari;
* Art. 319 c.p. quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità;
* Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
* Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione;
* Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio;
* Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio;
* Art.328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

3. Strategia di prevenzione: finalità, obiettivi, soggetti e ruoli

L’attuazione del PTPCT risponde all’obiettivo dell’Ordine di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte. A tal fine lo sviluppo e l’implementazione di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l’applicazione dei seguenti principi, promuovere il corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell’azione dell’Ordine nei confronti di molteplici interlocutori. Le finalità e gli obiettivi perseguiti del presente Piano sono:

* la prevenzione di corruzione ed illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione dell’Ordine al rischio di corruzione;
* la ricerca e la valutazione delle aree nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, sia tra le attività espressamente indicate dalla Legge 190/2012 all’art. 1 comma 16, sia fra quelle specifiche svolte dall’Ordine;
* l’indicazione degli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
* la garanzia dell’idoneità etica ed operativa del personale chiamato ad operare nei settori sensibili;
* la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza;
* la puntuale applicazione delle norme inerenti inconferibilità ed incompatibilità;
* la puntuale applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti.

Di seguito sono elencati i **soggetti che, allo stato attuale, concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno dell’Ordine**:

* Il Consiglio Direttivo dell’Ordine;
* Il Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine;
* Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:
* Tutti gli eventuali dipendenti dell’Ordine;
* I collaboratori, i consulenti ed i soggetti che intrattengono un rapporto di tipo contrattuale per lavori, beni e servizi e/o a qualsiasi altro titolo con l’Ordine.

4. Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti

Il Consiglio Direttivo (CD) è l’autorità di indirizzo politico disciplinata dal D.lgs. CPS del 13 settembre 1946, n. 233 e successive modificazioni[[10]](#footnote-11), in materia di “ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse” e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con il D.P.R. del 5 aprile 1950, n. 221. In riferimento al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, a questo Organo compete:

* designare il RPCT, così come specificato dall’art. 1 comma 7 della L. 190/2012;
* su segnalazione del RPCT, adottare il PTPCT ed i suoi aggiornamenti e tutti gli atti d’indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
* valutare e segnalare tutti i casi di personale conflitto d’interesse, di situazioni d’illecito e di inconferibilità e dell’incompatibilità degli incarichi previsti dal D.lgs. 39/20138.

Il Collegio dei Revisori dei Conti (CRC)[[11]](#footnote-12) è l’Organo con funzioni di controllo amministrativo contabile. Tale Organo può essere assimilabile all'organismo di controllo interno nelle more di adeguare l’Ordine alle norme del controllo interno ai sensi del D.lgs. 165/2001 e del D.lgs. 286/1999. Ai fini del PTPCTil CRC:

* Partecipa al processo di gestione del rischio di corruzione;
* Considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;
* Svolge compiti propri connessi all’attività di anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa di cui agli artt. 43 e 44 del D.lgs. 33/2013;
* Esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento dei dipendenti adottato da ciascuna Amministrazione di cui all’art. 54 comma 5 D.lgs. 165/2001;
* Valuta e segnala tutti i casi di personale conflitto d’interesse, di situazioni d’illecito e di inconferibilità e dell’incompatibilità degli incarichi previsti8.

5. Responsabile della prevenzione della corruzione

Ai fini della predisposizione e dell’attuazione del PTPCT, il CD ha individuato, ai sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge 190/2012, il RPCT. Tale figura si occupa di redigere, vigilare e garantire l’applicazione del PTPCT, nonché il rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti e delle norme in materia di inconferibilità e di incompatibilità. All’interno dell’Ordine il responsabile designato è il VicePresidente Dott. Paolo Tomasi.

La scelta del responsabile è stata effettuata nel rispetto dei criteri indicati dal PNA 2016 e successivi aggiornamenti, che contiene una sezione specifica relativa agli Ordini Professionali tenuto conto delle specificità e del ristretto apparato organizzativo dell’Ordine.

Il PTPCT potrà essere oggetto di future integrazioni e/o modifiche, in considerazione delle eventuali esigenze che si renderà necessario soddisfare e di eventuali sopravvenute normative da applicare tramite leggi e/o regolamentari.

6. Aree maggiormente a rischio corruzione

Una delle esigenze attese, a cui il presente PTPCT deve poter rispondere, consta nell’individuazione delle attività che presentano un più elevato rischio di corruzione, così da poter attivare per esse specifici accorgimenti e verificarne l’adeguato livello di trasparenza ai sensi del vigente Regolamento. In quest’ottica alla lettera a) dell’art. 1 comma 9 della Legge 190/2012 vengono individuate le seguenti macro aree:

1. Autorizzazione o concessione;
2. Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.lgs. 163/2006;
3. Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici a persone ed Enti pubblici e privati;
4. Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e per progressioni di carriera.

Rispetto ad esse, **il PNA ha individuato learee, e relative sotto aree di rischio, per tutte le Amministrazioni:**

Area acquisizione e progressione del personale (**Area A**):

* Reclutamento;
* Progressioni di carriera;
* Conferimento di incarichi di collaborazione.

Area affidamento di lavori, servizi e forniture (**Area B**):

* Definizione dell’oggetto dell'affidamento;
* Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento;
* Requisiti di qualificazione;
* Requisiti di aggiudicazione;
* Valutazione delle offerte;
* Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte;
* Procedure negoziate;
* Affidamenti diretti;
* Revoca del bando;
* Redazione del crono programma;
* Varianti in corso di esecuzione del contratto;
* Subappalto;
* Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (**Area C**):

* Provvedimenti amministrativi vincolati nell’*an*, i
* Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato;
* Provvedimenti amministrativi vincolati nell’*an* e a contenuto vincolato;
* Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;
* Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’*an*;
* Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’*an* e nel contenuto.

Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (**Area D**):

* Provvedimenti amministrativi vincolati nell’*an;*
* Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato;
* Provvedimenti amministrativi vincolati nell’*an* e a contenuto vincolato;
* Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;
* Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’*an*;
* Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’*an* e nel contenuto.

Aree specifiche di rischio indicate nelle linee guida per gli Ordini professionali (**Area E)**:

* Formazione professionale continua;
* Rilascio di pareri di congruità sui corrispettivi;
* Indicazioni per lo svolgimento di incarichi specifici.

7. Valutazione aree a rischio corruzione e strumenti di prevenzione del rischio

La valutazione del rischio è stata effettuata su ogni attività ricompresa nelle aree di rischio precedentemente indicate, con riferimento al grado di esposizione alla corruzione calcolato sulla base dei criteri indicati dal PNA.

Occorre doverosamente segnalare che la particolarità dell’Ordine, come per qualunque Ente pubblico non economico dello Stato ed in particolare qualunque Ordine professionale, è quella di svolgere una ridottissima attività avente rilievo dal punto di vista della corruzione, sia sotto il profilo della probabilità sia dell'impatto che il rischio si concretizzi. Per tale motivo, nella scheda (vedi allegato 1) inclusa nel presente PTPCT, è contenuta, accanto alla valutazione del rischio, una breve illustrazione delle reali dinamiche nella quali è possibile riscontrare corruzione nell’attività dell’Ordine.

I livelli di rischio sono espressi con valore numerico, il cui risultato massimo è pari a 25, questo corrispondente al livello di rischio più alto.

I valori di rischio risultanti dal calcolo possono quindi essere così stimati:

|  |  |
| --- | --- |
| INDICE NUMERICO (X) | RISCHIO |
| X ≤ 8,33 | Limitato |
| 8,34 ≤ X ≤ 16,67 | Medio |
| 16,67 ≤ X ≤ 25 | Elevato |

L’analisi è stata condotta effettuando una valutazione della probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e delle conseguenze che ciò porterebbe (impatto). Vedi tabella di valutazione del rischio.

Le valutazioni emerse per ciascun’area sono, in sintesi, riportate in tabella seguente:

|  |  |
| --- | --- |
| **AREA** | **RISCHIO** |
| A - Area acquisizione e progressione del personale | 1 |
| B - Area affidamento di lavori, servizi e forniture | 1,32 |
| C - Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 1,32 |
| D - Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | 0 |
| E - Aree specifiche di rischio indicate nelle linee guida per gli Ordini professionali | 2,75 |

L’Ordine è dotato o si doterà, qualora necessario, di nuovi ed efficaci regolamenti volti ad assicurare lo svolgimento delle attività amministrative nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e deontologia. Ciò premesso, e tenuto conto del grado di rischio così come emerso dalla valutazione di cui sopra, vi è l’intenzione di apportare ulteriori migliorie nei termini che seguono.

**Area A**

Con riferimento all'acquisizione e progresso del personale, attualmente all'interno dell’Ordine non vi è alcun soggetto o persona fisica a disposizione in qualità di personale dipendente. Poiché si è verificato un importante aumento dell’attività amministrativa a causa delle novità introdotte dalla Legge 3/201810, stiamo procedendo all’acquisizione di una risorsa adeguatamente formata, adottando procedure/strumenti consentiti e previsti dalla normativa vigente.

**Area B**

Nell'ambito dei lavori, servizi e forniture, ove si prendessero in considerazione contratti sopra soglia (quindi oltre ad euro 40 mila) l’Ordine procederebbe alla formulazione ed alla successiva pubblicazione di un bando ad evidenza pubblica. Per contratti inferiori alla soglia, viene comunque rispettato l’obbligo della trasparenza. Per quanto riguarda invece servizi professionali ed incarichi a studi di professionisti, stante la non necessità di procedure ad evidenza pubblica, l’Ordine opera, seppur secondo il principio dell’*intuitus personae*, nel massimo rispetto dei criteri di trasparenza, richiedendo quindi preventivamente la stima dei costi e successivamente formalizzando l’incarico in sede di deliberazione del C.D. In particolare ciò si rivela importante per le rare occasioni di bandi di gara di un certo rilievo, atteso che la consulenza preventiva di professionisti specializzati riduce sensibilmente il rischio di successive azioni impugnative. Attualmente l’Ordine si avvale, della consulenza di un avvocato e, per redigere il bilancio preventivo e consuntivo, della consulenza di un Commercialista.

**Area C**

In tale tipologia di provvedimenti rientrano, unicamente, eventuali decisioni inerenti gli Albi. Considerato che la tenuta degli Albi spetta agli Ordini provinciali, non sussistono al momento neanche in ipotesi, migliorie apportabili. Tutti i provvedimenti possibili, quali iscrizione, trasferimento, cancellazione e rilascio dei certificati, sono emanati ed in carico ai componenti del C.D., come da Regolamento, su indicazione dei Presidenti delle varie Commissioni d’Albo.

**Area D**

Questa tipologia ricomprende in via prioritaria i bandi a premi, i contributi o le sovvenzioni. Il rischio è connesso al momento della definizione dei criteri di attribuzione e della elaborazione dei bandi o disciplinari nonché al sistema usato nella valutazione e nell'individuazione delle commissioni. Le disponibilità economiche in possesso dell’Ordine non hanno fin ora permesso alcuna attività di questo tipo. Laddove si configurerà in futuro la possibilità di costituzione di un bando a premi, si motiveranno adeguatamente le ragioni della sua istituzione ed ogni provvedimento ad esso riferibile; il quale sarà preceduto dalla definizione di criteri trasparenti, oggettivi ed imparziali per definirne i requisiti tecnici, professionali e attitudinali richiesti per parteciparvi. In conclusione, per il primo provvedimento che verrà emanato in futuro si prevede già la fase di deliberazione del C.D., la quale successivamente verrà sottoposta al controllo del CRC. Il rischio di eventuali distrazioni o uso non appropriato del finanziamento è praticamente assente.

**Area E**

Come per il precedente punto, anche in quest’area, le procedure adottate sono adeguatamente trasparenti e pubbliche, disciplinate da appositi regolamenti e/o istruzioni operative e consentono di ritenere non particolarmente a rischio questa tipologia di provvedimenti.

8. Formazione del personale e Codice di comportamento dei dipendenti

Al momento l’Ordine non dispone di personale a tempo indeterminato. Dato l’incremento dell’attività amministrativa, dovuta agli effetti dell’entrata in vigore della Legge 3/201810, si procederà - all’acquisizione di una risorsa adeguatamente formata.

Tutti i componenti del C.D. e tutti i dipendenti (laddove presenti), devono rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici che l’Ordine condivide e fa proprio in tutti i suoi principi, insieme a quello della Federazione Nazionale degli Ordini TSRM-PSTRP.

Ogni violazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dovrà essere segnalata al RPCT per permettergli di portarla all'attenzione del C.D., alla prima riunione dello stesso, in quanto suo atto dovuto ed esclusivo.

9. Rotazione degli incarichi ed ulteriori iniziative

Nella Legge 190/2012 è prevista, quale ulteriore misura preventiva del rischio di corruzione, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

Stante l'organizzazione dell’Ordine, si ritiene che il suddetto passaggio non possa trovare applicazione per la carenza del presupposto di fatto.

Se, infatti, è senz’altro vero che l’alternanza tra soggetti decidenti riduce il rischio di situazioni particolari tra Amministrazioni ed utenti, fino a veri e propri privilegi ed aspettative; dall’altra parte è lo stesso PNA a precisare che, nei casi di amministrazioni di ridotte dimensioni e numero limitato di personale, la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai cittadini.

Il D.Lgs. 39/2013 elenca le cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le PA. Il C.D., per mezzo del RPCT, facendo ampio e non meno che legittimo uso della richiesta di autocertificazione e di autodichiarazione degli interessati secondo i termini di Legge, intende verificare la sussistenza delle condizioni ostative in capo ai dipendenti ed ai soggetti cui intende conferire incarichi.

Ove, come esito della verifica, risultasse la sussistenza di una o più condizioni ostative, il C.D. conferirà l’incarico ad altro soggetto. Mentre in caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 del D.lgs. 39/2013, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo atto.

Il C.D. verifica, anche successivamente al conferimento dell'incarico, l'insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità, di modo da poter attuare un costante monitoraggio del rispetto della normativa in materia di inconferibilità ed incompatibilità.

Con il comma 51 menzionato nell’art. 1 della Legge 190/2012 viene introdotto un nuovo articolo all’interno del D.lgs. 165/2001; si tratta dell’articolo 54 bis, rubricato come “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”che introduce la regolamentazione del fenomeno conosciuto con il nome di *whistleblowing*.

Al di fuori della responsabilità creatasi a seguito di reato o per danni civili, il pubblico dipendente che denuncia all’Autorità Giudiziaria, o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria (diretta o indiretta) avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente oppure indirettamente alla denuncia.

La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al RPCT.

10. Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.lgs. 97/2016 viene abrogato l’obbligo per le PA, di redigere il PTTI; questo viene incluso all’interno del PTPCT in un’apposita sezione dove dovranno essere indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del decreto legislativo di cui sopra.

I responsabili, così come previsto dall’articolo già citato, sono riportati nella tabella seguente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denominazione (riferimento normativo) | Soggetti responsabili della trasmissione | Soggetti responsabili della pubblicazione |
| Atti generali | Presidente(Dott.ssa. Barbara Cristofolini) | Segretario(Dott.ssa Irene Pedrolli) |
| Organi di indirizzo politico-amministrativo | Presidente(Dott.ssa Barbara Cristofolini) | Segretario(Dott.ssa Irene Pedrolli) |
| Articolazione degli uffici | Presidente(Dott.ssa Barbara Cristofolini) | Segretario(Dott.ssa Irene Pedrolli) |
| Telefono e posta elettronica | Presidente(Dott.ssa Barbara Cristofolini) | Segretario(Dott.ssa Irene Pedrolli) |
| Consulenti e collaboratori | Presidente(Dott.ssa Barbara Cristofolini) | Segretario(Dott.ssa Irene Pedrolli) |
| Dotazione Organica | Presidente(Dott.ssa Barbara Cristofolini) | Segretario(Dott.ssa Irene Pedrolli) |
| Personale non a tempo indeterminato | Presidente(Dott.ssa Barbara Cristofolini) | Segretario(Dott.ssa Irene Pedrolli) |
| Performance | Presidente(Dott.ssa Barbara Cristofolini) | Segretario(Dott.ssa Irene Pedrolli) |
| Bilancio preventivo e Consuntivo  | Tesoriere(Dott. Marcello Cestari) | Segretario(Dott.ssa Irene Pedrolli) |
| Canoni di locazione o affitto | Tesoriere(Dott. Marcello Cestari) | Segretario(Dott.ssa Irene Pedrolli) |
| IBAN e pagamenti Informatici | Tesoriere(Dott. Marcello Cestari) | Segretario(Dott.ssa Irene Pedrolli) |

11. Trasparenza

Il presente PTPCT è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell’Ordine, informato PDF/A aperto e liberamente consultabile.

 Al momento dell’adozione del presente PTPCT l’atto di indirizzo, citato nella Delibera ANAC 1310/2016 e contenente obblighi semplificati per Ordini e Collegi, non è stato ancora emanato e pertanto la valutazione della compatibilità ed applicabilità degli obblighi di trasparenza[[12]](#footnote-13) viene condotta dall’Ordine in conformità agli allegati di cui alla Delibera ANAC 1310/2016, ma ottimizzati sulla base della propria dimensione organizzativa ed applicata in quanto compatibile con i principi di cui al D.lgs. 165/2001[[13]](#footnote-14).

12. OIV e RASA

In conformità all’art.2, comma 2 bis del DL 101/2013 l’Ordine non è soggetto alla nomina di un OIV. Le incombenze tipiche dell’OIV, in quanto compatibili con l’Ordine e pertanto applicabili, verranno svolte dal soggetto di tempo in tempo designato per competenza. Per l’Ordine TSRM-PSTRP della P.A.T. tale funzione è svolta dal RPCT.

Al fine del trasferimento dei dati nell’AUSA l’Ordine TSRM-PSTRP della P.A.T. ha individuato quale soggetto il Presidente Dott.ssa Barbara Cristofolini, con delibera n. XX del XX/XX/2023, che verifica, per il tramite degli Uffici preposti, che la banca dati BDNCP sia alimentata.[[14]](#footnote-15).

13. Accesso civico

La richiesta di accesso civico, cheprevede come oggetto documenti, informazioni o dati detenuti dall’Ordine – ulteriori rispetto a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria -, deve essere presentata tramite i seguenti recapiti:

* **Indirizzo di posta elettronica**: trento@tsrm.org
* **Indirizzo di Posta Elettronica Certificata:** trento@pec.tsrm.org
* **Posta ordinaria:** Ordine dei Tecnici Sanitari Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione Della Provincia Autonoma di Trento, Via Ezio Maccani, n. 211 - 38121 Trento (TN).

In conformità all’art. 5 comma 2 del D.lgs. 33/2013 chiunque ha diritto di accedere ai documenti, informazioni o dati dell’Ordine nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti ma nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 bis che disciplina altresì le ipotesi di rifiuto, differimento o limitazione dell’accesso; l’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste all’art 65D.lgs. 82/2005.

Il rilascio di documenti, informazioni o dati in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso, o di mancata risposta trascorso il termine indicato, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato - entro il termine di 20 (venti) giorni - anche sentendo il Garante per la protezione dei dati personali se ritenuto necessario.

Avverso la decisione dell’Amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella assunta dal RPCT, il richiedente può proporre ricorso al TAR ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Si applicano le prescrizioni di cui alle indicazioni operative ANAC emanate con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 comma 2 del D.lgs. 33/2013 e successive modificazioni.

Allegato 1

|  |  |
| --- | --- |
| **Area A)***Acquisizione e progressione del personale***Rischio**: 1 | Per frequenza ed impatto il rischio è sostanzialmente molto basso considerato che l'Ordine non ha personale dipendente e, tanto meno, alcuna figura di area dirigenziale. Al momento si sta procedendo - all’acquisizione di una risorsa adeguatamente formata con strumenti consentiti e previsti dalla normativa vigente; mentre l'avanzamento di carriera sarebbe permesso unicamente tramite concorso e deliberato seguendo scrupolosamente l’esistente contrattualistica collettiva nazionale/provinciale del lavoro.  |
| **Area B)***Affidamento di lavori, servizi e forniture***Rischio**: 1 | La frequenza di accadimento è bassa. Nell’ambito dei lavori, servizi e forniture, attualmente risulta nulla la possibilità che l’Ordine possa stipulare contratti sopra soglia. La necessità di rispettare la normativa di gara, nonché l’eventuale supporto fornito da professionisti renderebbe il rischio di media entità. L’Ordine, qualora si vedesse costretto a rivolgersi a professionisti esterni, opererà nel massimo rispetto dei criteri di trasparenza, richiedendo preventivamente una stima dei costi e successivamente, dopo approfondito dibattito, procederà a formalizzare l'incarico con delibera del CD. |
| **Area C)***Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici diretti ed immediati per il destinatario***Rischio**: 1 | Frequenza e rischio sono modesti poiché i provvedimenti nei confronti degli Iscritti agli Albi tenuti dall’Ordine sono adottati dai membri del CD e normati dal Regolamento secondo i criteri stabiliti dalla Legge vigente, questi sono: prima iscrizione, iscrizione per trasferimento, cancellazione per trasferimento o per trasferimento all’estero, cancellazione per entrata in stato di quiescenza, cancellazione per morosità, cancellazione volontaria, provvedimenti sospensivi e rilascio, su richiesta dell'interessato, di certificati non presentabili ad organi della PA o privati gestori di pubblici servizi.  |
| **Area D)***Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario***Rischio**: 0 | Al momento, viste le esigue disponibilità economiche, la mancanza di personale e di tempo disponibile, non sono previste tali attività. In futuro ogni provvedimento sarà adeguatamente motivato e preceduto dalla definizione di criteri trasparenti, oggettivi e imparziali che ne definiscano i requisiti tecnici, professionali e attitudinali richiesti. Tali provvedimenti sarebbero in ogni caso soggetti a deliberazione del CD e di conseguenza sottoposti al controllo del CRC. il rischio di eventuali distrazioni o uso non appropriato dei finanziamenti è praticamente nullo. |
| **Area E)***Aree specifiche di rischio indicate nelle linee guida per gli Ordini Professionali***Rischio**: 1 | L’Ordine durante l’anno organizza e svolge degli eventi formativi relativi alla professione.In qualità di *Provider* autorizzato alla formazione Educazione Continua in Medicina (ECM), è sottoposto a stringenti misure di controllo e trasparenza dalla Commissione Provinciale ECM della Provincia Autonoma di Trento, quale Ente deputato a rilasciare l’autorizzazione. L’Ordine utilizza già strumenti tesi ad assicurare la trasparenza e adotta criteri di massima pubblicità; la selezione dei candidati con funzione di docenti e/o esperti è effettuata tra soggetti in possesso dei necessari requisiti, attingendo dalla rosa dei professionisti che sono disponibili. |

1. Art.2 commi2e2bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella Legge 30 ottobre2013, n.125, in materia di “disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” .; [↑](#footnote-ref-2)
2. Legge 6 novembre 2012, n. 190, in materia di “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” (G.U. Serie Generale n. 265 del 13 novembre 2012); [↑](#footnote-ref-3)
3. Ci si riferisce alla Convenzione delle Nazioni Unite del 2003 contro la corruzione (c.d. Convenzione di Merida), adottata dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.) il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4. Tale convenzione è stata ratificata dal legislatore italiano con la Legge 3 agosto 2009, n. 116; [↑](#footnote-ref-4)
4. Delibera n. 145 del 21 ottobre 2014; [↑](#footnote-ref-5)
5. D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 in materia di “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; [↑](#footnote-ref-6)
6. 6Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14, del D.lgs. 33/2013 in materia di “obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali” come modificato dall’art. 13 del D.lgs. 97/2016; [↑](#footnote-ref-7)
7. D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33,come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97; [↑](#footnote-ref-8)
8. D.lgs. n. 8 aprile 2013, n. 39,in materia di “disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; [↑](#footnote-ref-9)
9. D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150,in materia di “attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125; [↑](#footnote-ref-10)
10. Legge 11 gennaio 2018, n. 3, in materia di “delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”; [↑](#footnote-ref-11)
11. Il CRC è un Organo dell’Ordine disciplinato dalle medesime disposizioni normative del CD; [↑](#footnote-ref-12)
12. Art. 2 bis comma 2 del D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016; [↑](#footnote-ref-13)
13. Art. 2 commi 2 e 2 bis del D.L. 101/2013 convertito nella Legge 30 ottobre 2013, n. 125; [↑](#footnote-ref-14)
14. Cfr. art. 2, comma 2 e 2 bis del DL 101/2013. [↑](#footnote-ref-15)